

STATUTO ASSOCIATIVO

Club Alpino Italiano Sezione di Corsico

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita con sede in Corsico l'associazione denominata CLUB ALPINO ITALIANO - sezione di Corsico e sigla CAI sezione di Corsico.

L'associazione ha una durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 2 - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Lombardia del CAI.

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Essa uniforma il proprio statuto al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

ART. 3 - L'associazione ha come scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apertica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

ART. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'articolo 3 nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale Lombardia, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede :

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione d'iniziativa e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo e

- accompagnatori per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano ed idonee alla sua tutela e valorizzazione;
 - g) alla organizzazione anche in eventuale collaborazione con altre sezioni di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;
 - h) a pubblicare il periodico sezionale denominato "RADAR" del quale è editrice e proprietaria,
 - i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ART. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

I SOCI

ART. 6 - I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'articolo II.3 dello Statuto del CAI.

ART. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti: per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve esser comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione

ART. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto dall'anno successivo.

ART. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si rinnova di anno in anno. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

ART. 10 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;

- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b - c - d del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario il socio è considerato moroso; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

ART. 11 - I diritti e gli obblighi sono quelli stabiliti nell'articolo II.4 dello Statuto del CAI e nel Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Non sono ammesse iniziative dei soci nel nome del CAI se non da questo autorizzati dagli organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

ART. 12 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'articolo II.5 dello Statuto del CAI e dall'articolo II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dell'articolo II.V.1 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio Revisori dei conti

ART. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica

ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

ART. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea :

- Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza.
- Determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati.
- Approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente.
- Delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili.
- Delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura.
- Delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori.
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

ART. 17 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

ART. 18 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 19 - L'assemblea nomina un Presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla commissione di verifica, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

ART. 20 - Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione a scrutinio segreto. Nelle elezioni per le cariche sociali a parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

ART. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma degli articoli I.5 e IV.I.3 dello Statuto del CAI.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da almeno quattro componenti, più il Presidente, eletti dall'assemblea fra i soci.

ART. 23 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare la assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

ART. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i delegati all'assemblea generale del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex presidenti dell'associazione hanno diritto a intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni o gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
- elegge il Presidente Sezionale a maggioranza assoluta di voti con scrutinio segreto.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi.

CAPO IV

TESORIERE E SEGRETARIO

ART. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento con il Presidente.

ART. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

CAPO V

IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ART. 30 - Il Collegio Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

ART. 31 - Il Collegio Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue sedute si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

LE COMMISSIONI E I GRUPPI

ART. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa determinandone il numero dei membri, le funzioni, i poteri, e predisponendone il regolamento.

ART. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

LE SOTTOSEZIONI

ART. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

ART. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio Revisori dei conti deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 36 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

ART. 37 - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

ART. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 39 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono.

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci. Nel caso di costituzione di un collegio probiviri sezionale, quest'ultimo non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione.
- il CDR del Gruppo Regionale Lombardia per le controversie fra soci ed organo dell'associazione.
- si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

ART. 40 - Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo le norme del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 15.03.2000 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci. Le ultime modifiche sono intervenute con approvazione da parte dell'assemblea dei soci del 15.03.2006.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.